

Tribunale Ordinario di Urbino

Sentenza del 30/03/2016 nel proc. iscritto al n. 1382/2012 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI URBINO

in composizione monocratica, in persona del dott. Egidio de Leone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1382/2012 del ruolo generale promosso

da

[] rappresentato e difeso dall'avvocato []

[] rappresentato e difeso dall'avvocato []

-APPELLANTI-

contro

[] rappresentata e difesa dall'avvocato CHIARINI
GABRIELE []

-APPELLANTE INCIDENTALE-

[] rappresentata e difesa dall'avvocato

-APPELLATA-

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale



CONCLUSIONI DELLE PARTI

[redacted]

in riforma della sentenza n. 79/2012 del Giudice di Pace di Urbino Dr. Morosi emessa il 13.12.2011 depositata il 24.4.2012 non notificata, condannare la Sig.ra [redacted] alla rifusione delle spese, diritti ed onorari relativi al primo grado di giudizio; con condanna della Sig.ra [redacted] al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi al presente grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale.

[redacted]

rigettare l'appello principale proposto dai signori [redacted] e, in riforma integrale della sentenza appellata incidentalmente, accertata l'ingiuria commessa ai danni della signora [redacted] condannare in via solidale i signori [redacted] [redacted] nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [redacted] al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla signora [redacted], quantificato nella somma di euro 3.000,00 o nel maggiore o minore importo che determinerà il Giudice secondo equità.

Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio.

[redacted]

in riforma della sentenza n. 79/2012 del Giudice di Pace di Urbino Dr. Morosi emessa il 13.12.2011 depositata il 24.4.2012 non notificata, condannare la Sig.ra [redacted] alla rifusione delle spese, diritti ed onorari relativi al primo grado di giudizio; con condanna della Sig.ra [redacted] al pagamento delle spese e del compenso professionale relativi al presente grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale.

[redacted]

In via principale e di merito:

previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, rigettare le domande tutte formulate dalla signora [redacted] poiché infondate in fatto ed in diritto;

in via istruttoria:

si insiste – ove occorra – nelle istanze istruttorie già articolate negli atti difensivi del giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte;

in ogni caso:

spese e compensi legali interamente rifusi oltre i.v.a. e c.p.a. sia del primo grado di giudizio, sia del secondo grado di giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

a) sullo svolgimento giudizio davanti al Giudice di Pace

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado [] ha evocato in giudizio [] chiedendo la condanna dei primi due al risarcimento del danno in via principale ai sensi dell'art. 2048 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2047 c.c..

Nel proporre tale domanda [] ha allegato:

- che il giorno 06/05/2007, epoca nella quale [] era minorenne, alcuni ragazzi si introducevano nella struttura del Liceo [] dove [] prestava la propria opera quale collaboratrice scolastica;
- che a seguito degli accertamenti compiuti in sede di procedimento penale si apprendeva che [] aveva scritto, sulla scrivania riservata a [], le parole "[]...stronza dimagrisci...";
- che sulla vicenda interveniva il Tribunale per i minorenni con una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità;
- che detta sentenza tracciava il ruolo di promotore ed incitatore di [] nonché il disagio psicologico del medesimo dovuto principalmente alla conflittualità tra i genitori separati;
- che dunque vi era una specifica colpa di entrambi i genitori in ordine all'educazione non ricevuta dal figlio minore;
- che il fatto le aveva causato un danno morale e alla reputazione in un contesto come quello scolastico dove il rispetto degli alunni era stato faticosamente conquistato nel corso degli anni.

[] si è quindi costituita eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ragione della raggiunta maggiore età del figlio, circostanza che escluderebbe l'applicabilità dell'art. 2048 c.c..

Nel merito [] ha argomentato dal fatto che gli altri presunti autori del fatto illecito non fossero figli di genitori separati per escludere un rapporto causale tra tale condizione e la condotta di [] condotta definita di "...irrelevante entità [non si comprende, infatti, come tale scritta possa aver determinato un danno in capo all'attrice]..." ed inserita "...in un semplice progetto scanzonato messo in atto da ragazzi quindicenni che goliardicamente hanno burlato l'odierna attrice...".



Ancora [] ha evidenziato come sia stata estromessa, contro la sua volontà, dall'educazione del figlio con il quale non coabitava al momento del fatto, ed ha quindi contestato la mancanza di prova del quantum del danno lamentato.

Sempre in primo grado [] nel costituirsi ha eccepito:

- la mancanza di efficacia di giudicato della sentenza penale;
- l'inutilizzabilità dei documenti relativi al procedimento penale;
- l'insussistenza della responsabilità di []
- il difetto di contenuto offensivo della frase;
- la carenza di responsabilità ai sensi degli artt. 2048 e 2047 c.c. anche alla luce delle condizioni di salute di []
- il difetto di prova del quantum.

[] nel costituirsi, invece, ha innanzitutto evidenziato di non comprendere a quale titolo sia stato evocato in giudizio, quindi ha contestato nel merito l'altrui pretesa.

[] nel replicare alle avverse eccezioni ha altresì chiarito di aver evocato in giudizio anche [] al solo fine di ottenere nei suoi confronti una sentenza di accertamento per la quale sussisterebbe un interesse morale giuridicamente apprezzabile ed il petitum rispecchierebbe tale impostazione.

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace, rilevando d'ufficio una questione in realtà non sollevata dalle parti (che si erano limitate ad eccepire la mancanza di efficacia di giudicato della sentenza penale), ha dichiarato la domanda inammissibile sulla base della seguente motivazione:

"...Ad avviso di questo giudice l'art. 10 del d.p.r. 448/88, unitamente al difetto di imputabilità del minore, nella considerazione di una sua incapacità di intendere e di volere ed anche in considerazione del fatto ascrittogli, dalla cui lettura non può prescindersi, costituisce il fondamento di una preclusione di effetti civili risarcitori azionati nei confronti dei genitori dell'imputato, quali esercenti la potestà. Al riguardo la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale per i Minori di Ancona nella fase preliminare, per tale stato processuale non è entrata nel merito di un dibattito pieno della vicenda. Dunque spetterebbe al giudice in sede civile valutare il fatto quel reato, solo in presenza di elementi probatori nuovi e diversi da quelli già considerati dal giudice penale. Ciò dovrebbe dunque avvenire in aperto contrasto con la sentenza del Tribunale per i Minori ed aver ad oggetto una valutazione del fatto che, alla luce delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, dovrebbe indirizzarsi ad una indagine circa i rapporti intercorrenti tra i genitori, indagine ad avviso di questo giudice non solo invasiva delle personalità dei genitori e del minore, ma per ciò stesso non pertinente in ordine al fatto lamentato...".

b) sullo svolgimento dell'appello



Con un primo atto di appello iscritto al n. 1382/2012 R.G. [] ha impugnato la sentenza nella parte relativa alle spese lamentando la carenza dei presupposti per la compensazione integrale delle medesime.

[] nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha, quindi, proposto appello incidentale lamentando l'erronea applicazione dell'art. 10 D.P.R. 448/1998 e la piena sufficienza degli elementi istruttori acquisiti ai fini dell'accoglimento della domanda.

[] nel costituirsi ha in sostanza replicato tutte le argomentazioni già sviluppate in primo grado.

Con un secondo atto di appello iscritto al n. 1383/2012 R.G. [] ha impugnato la medesima sentenza sempre nella parte relativa alle spese lamentando la carenza dei presupposti per la compensazione integrale delle medesime.

Riuniti i procedimenti questo giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni con la seguente motivazione:

letti gli atti;

considerato che quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un'eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall'attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all'assunto che, quand'anche l'eccezione di prescrizione fosse stata superata, l'attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il "quantum debeatur"). (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012);

che in relazione all'interpretazione della disciplina prevista nell'art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il



grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 203322 del 20/10/2005);

ritenuto che sotto tale profilo le deduzioni probatorie delle parti sarebbero in astratto rilevanti ed ammissibili;

che, tuttavia, l'esame incrociato delle medesime rende edotti della superfluità dell'assunzione dei mezzi istruttori richiesti incapaci di fornire ulteriori elementi di fatto che non siano già desumibili in ragione della documentazione prodotta e del principio di non contestazione;

c) sull'oggetto del giudizio e sulla legittimazione processuale

Tanto premesso si può subito evidenziare come oggetto principale del giudizio sia la domanda svolta da [] nei confronti di [] ai sensi dell'art. 2048 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2047 c.c..

Legittimati passivi rispetto a tale domanda sono []

Non appare superfluo evidenziare, alla luce delle argomentazioni difensive delle parti, che secondo i principi generali della logica giuridica l'articolo citato disciplina il caso in cui all'epoca del fatto, e non evidentemente all'epoca del processo, l'autore del fatto era minorenni.

In proposito anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *Nell'ipotesi di azione di danno proposta nei confronti del genitore esercente la potestà sul figlio minore per il fatto lesivo ascrivibile a quest'ultimo e per la responsabilità da "culpa in vigilando" ex art. 2048 cod. civ., non è richiesta la presenza in lite del minore come litisconsorte necessario ed è irrilevante il conseguimento della maggiore età in corso di causa in ordine alla responsabilità civile per fatto antecedente. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 01/08/1995).*

E' evidente, infatti, che quella prevista dell'art. 2048 c.c. è un'ipotesi di responsabilità diretta, e non indiretta come pure argomentato da alcuna delle parti, dei genitori e, dunque, il processo può svolgersi anche solo nei loro confronti, salvo il caso in cui l'attore chieda l'accertamento della responsabilità anche del minore capace di intendere e di volere.

Diverso, come è ovvio, il caso del difetto di fondatezza della domanda, ossia della titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio ex delicto.

Discorso solo in parte diverso deve farsi per la domanda ai sensi dell'art. 2047 c.c..

Il secondo comma di tale disposizione, infatti, prevede che "Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in



considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

In tale ipotesi è dunque espressamente prevista all'interno della cornice normativa dell'art. 2047 c.c. una legittimazione processuale dell'incapace (sempre al momento del fatto). Pur dunque in difetto di un espresso petitum ai sensi della disposizione citata, non può dirsi che la vocatio in ius di [] sia, a livello di prospettazione della parte, ingiustificata. Infatti come argomentato dalla difesa di [] sussiste un interesse giuridicamente apprezzabile di quest'ultima all'accertamento della responsabilità di [] rispetto al fatto illecito. Il tutto anche se alla domanda di accertamento non segua anche la domanda di condanna.

Deve allora evidenziarsi che *La responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di educazione ovvero nell' art. 2047 cod. civ., in relazione ad una presunzione "iuris tantum" di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta pertanto, sono alternative - e non concorrenti - tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, dell'esistenza di quella capacità.* (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 2606 del 25/03/1997).

Occorre pertanto accertare se al momento del fatto [] fosse o meno capace di intendere e di volere ai sensi dell'art. 2046 c.c. secondo il quale "Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso".

Al fine di compiere tale accertamento è necessario precisare che:

- un eventuale accertamento in sede penale (caso che ricorre nella presente fattispecie) non solo non è giuridicamente vincolante, ma è un accertamento compiuto in un diverso contesto giuridico, quindi con regole e finalità differenti;
- gli artt. 2047 e 2048 c.c. dimostrano come lo stesso legislatore postuli come ipotesi ordinaria quella del minorenni capace di intendere e di volere;
- secondo gli ordinari principi, in difetto di una puntuale indicazione legislativa, per capacità di intendere deve riferirsi alla capacità di rappresentarsi le dinamiche causali e relazionali della propria condotta e per capacità di volere deve intendersi la capacità di autodeterminarsi una volta compiutamente rappresentate le conseguenze del proprio agire.

Sul punto la sentenza resa in sede penale ha accertato che a causa del particolare contesto familiare e dello stato di salute [] appena quindicenne all'epoca del fatto,



non avesse raggiunto quel livello di sviluppo psicofisico idoneo a definirlo capace di intendere e di volere rispetto all'azione compiuta.

Questo giudice è di diverso avviso. Invero deve innanzitutto chiarirsi che nell'ambito dell'ordinamento civile è lo stesso legislatore a postulare la nozione di capacità di intendere e di volere come capacità non necessariamente unitaria, ossia non necessariamente sussistente rispetto ad ogni ambito nel quale la vita giuridica di un soggetto si esplica.

E così già l'art. 2 c.c., nell'implicita affermazione della presunzione della capacità naturale (capacità di intendere di valore) nel maggiore di età quindi capace di agire, prevede espressamente una deroga relativa alla prestazione di un'attività lavorativa. Altri esempi si rinvengono in materia di matrimonio o di riconoscimento del figlio.

E' evidente allora che per lo stesso legislatore la capacità di agire, che presuppone la capacità naturale, prima del raggiungimento della maggiore età può sussistere in alcuni ambiti e non in altri.

La disposizione dell'art. 2046 c.c. ripropone la stessa logica anche se da una visuale differente.

Occorre allora verificare se rispetto al contesto concreto [] avesse o meno all'epoca del fatto la capacità di intendere e di volere.

Qui non si vuole negare, come affermato dal giudice penale, l'incidenza sullo sviluppo psicofisico dello stato di salute e delle condizioni familiari, ma non si può nemmeno non evidenziare che nelle stesse relazioni dei servizi sociali svolte nell'ambito del procedimento penale è emerso che

[] già a quell'età praticasse diversi sport, sia il karate che la vela compiendo anche lunghe traversate, avesse conseguito più di un brevetto per immersione, avesse un rendimento scolastico caratterizzato dalla preferenza accordata a talune materie rispetto ad altre, avesse raggiunto convinzioni tali da renderlo vegetariano.

A ciò deve aggiungersi che il fatto in osservazione è quello che dal punto di vista penale potrebbe essere definito un reato naturale e non artificiale. In altre parole la condotta posta in essere da []

[] è condotta il cui disvalore sociale è percepito immediatamente senza la necessità di un'apposita norma sanzionatoria o di divieto. L'introdursi abusivamente in un edificio scolastico, il danneggiare il mobilio ivi presente e l'appellare "stronza" una persona invitandola a dimagrire, sono tutte condotte il cui disvalore sociale è palese.

Rispetto a tali condotte ed in particolare all'ultima [] per quanto fin qui detto era dotato sia degli strumenti cognitivi sia degli strumenti volitivi, ossia era capace di comprendere il significato delle proprie azioni, di rappresentarsi le conseguenze di tali azioni e di determinarsi in tal senso seppur nella spinta emotiva del gruppo. Anzi è la stessa sentenza penale



a riportare un dato di fatto emerso in sede di indagine, ossia il fatto che fosse proprio
 il promotore dell'iniziativa di gruppo.

Ritenuta, dunque, la capacità di intendere e di volere il parametro normativo alla cui stregua valutare la fondatezza della domanda di è quello dell'art. 2048 c.c..

d) sull'ammissibilità e sulla fondatezza della domanda di

E' ora il caso di riportare il testo dell'art. 10, primo e secondo comma, del DPR 448/1988:

“Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.”.

Alla luce del chiaro tenore letterale di tali disposizioni, nonché di quelle contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile, risulta invero superflua ogni argomentazione in ordine all'infondatezza della motivazione adottata dal Giudice di Pace al fine di dichiarare inammissibile la domanda di

La domanda – pena altrimenti un'incomprensibile limitazione dei diritti costituzionali di – non solo è pienamente ammissibile, ma, nei limiti in cui si dirà, è anche pienamente fondata e meritevole di accoglimento.

E' necessaria una premessa sul piano istruttorio. Se, infatti, è ovvio che la sentenza del Tribunale per i minorenni non ha efficacia di giudicato è altrettanto ovvio che la medesima sentenza per i richiami che svolge ad atti del procedimento penale, nonché tali atti, possano rappresentare elementi di prova, liberamente apprezzabili, dal giudice civile.

Sul punto tra le tante si può citare Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014 a mente della quale *La sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenni non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore..*

Orbene nel caso di specie a fronte dei precisi riferimenti contenuti nella sentenza e negli altri atti prodotti da parte attrice, le altre parti si sono limitate a contestazioni più che generiche in ordine alla sussistenza del fatto ed hanno per lo più argomentato sul significato del medesimo e sulla sua portata in termini di offensività e più in generale di gravità.



E nell'accertamento della sussistenza della prova liberatoria in capo ai genitori ed in particolare in capo a [] non può che assumere rilievo tale ultima circostanza.

Procedendo per ordine deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità *in relazione all'interpretazione della disciplina prevista nell'art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. Non è conforme a diritto, invece, per evidente incompatibilità logica, la valutazione reciproca, e cioè che dalle modalità del fatto illecito possa desumersi l'adeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata.* (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 203322 del 20/10/2005).

Prima ancora deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 2048 c.c. presupposto di operatività della responsabilità è la coabitazione. Ora, come ovvio, la coabitazione non è concetto da intendersi in senso restrittivo materialistico, ma come presupposto in ragione del quale un genitore è in grado di impartire quell'educazione la cui prova positiva libera da responsabilità.

Nel caso di specie è un dato di fatto la quasi totale assenza di rapporti tra [] e la madre []. Assenza di rapporti già in corso prima del fatto oggetto del presente giudizio. Non si tratta, dunque, alla luce di quanto emerso dalla documentazione in atti, di un'assenza di coabitazione, nel senso precisato, temporanea, ma di una vera e propria interruzione del rapporto genitoriale che impedisce di ritenere operativa la regola presuntiva di cui all'art. 2048 c.c.. Nei confronti di [] la domanda non è meritevole di accoglimento.

Nei confronti di [], oltre che di [] che in ragione degli elementi istruttori acquisiti e delle argomentazioni sopra sviluppate risulta responsabile del fatto illecito ascrittogli, la domanda invece deve essere accolta.

Il fatto stesso che anche nel presente giudizio si continui a sminuire l'operato di [] definendolo una "goliardata" testimonianza che, rispetto alla specifica condotta contestata, non vi è stata sufficiente educazione del figlio a concetti elementari quali quelli del rispetto del prossimo e dell'intima connessione tra i concetti di libertà e responsabilità.



Del resto, e la circostanza non risulta smentita dalla difesa di [redacted],

[redacted] ha anche riferito di non aver ricevuto nemmeno delle scuse per l'accaduto.

Ciò che ad avviso di questo giudicante non deve confondersi è il preteso motivo o scopo dell'atto con il significato sociale del medesimo. Ammesso per ipotesi che la condotta di [redacted] sia stata posta in essere ai fini goliardici ciò non esclude che il risultato di questa condotta, seppure in termini di non estrema gravità, non abbia arrecato un'offesa alla dignità, all'onore e alla reputazione di un'altra persona. Tanto è sufficiente, secondo i principi di una sana convivenza civile, all'assunzione di una responsabilità anche di tipo risarcitorio. Ed allora scrivere ad una persona, in modo tra l'altro leggibile anche da altri, che è una "stronza" e che deve dimagrire è un fatto lesivo dell'altrui onore, dell'altrui dignità e dell'altrui reputazione anche se in ipotesi fatto come "bravata" da ragazzi. Lo stesso fatto è sintomatico dell'ulteriore circostanza di fatto che qualcosa nel circuito comunicativo ed educativo non ha funzionato. Se poi è lo stesso soggetto tenuto all'educazione a non rendersi conto che il fatto, si ripete seppur in assoluto di non particolare gravità, è illecito perché lesivo di onore, dignità e reputazione, allora deve concludersi, almeno ai limitati fini e mezzi propri di questa sede processuale, che il messaggio educativo o non sia stato proprio trasmesso oppure sia stato trasmesso male.

Quanto al danno deve premettersi che in considerazione delle caratteristiche offensive del fatto illecito è consentito il risarcimento del danno non patrimoniale a prescindere dall'accertamento del reato.

Infatti l'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 cod. civ., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 22190 del 20/10/2009).

Il danno, come ogni danno non è in re ipsa, ma è agevolmente presumibile per il contesto dei fatti ed il più che evidente risalto che la vicenda ha avuto nel contesto sociale di riferimento.

Trattandosi di danno la cui prova del quantum è ai limiti dell'impossibile è ammessa una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Trattandosi di debito di valore sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno del fatto illecito, nell'ambito di una valutazione equitativa può liquidarsi all'attualità, ossia ricomprendendo già gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, la somma di € 3.000,00. Su tale somma, trasformato il debito di valore in debito di valuta, dalla data della presente, in difetto di specifica domanda, non saranno dovuti gli interessi in misura legale.



e) sulle spese (sugli appelli principali)

L'accoglimento dell'appello incidentale e la conseguente riforma della sentenza di primo grado - anche in relazione alla domanda formulata nei confronti di [] [] domanda rigettata nel merito e non ritenuta inammissibile - impone una nuova complessiva regolamentazione delle spese di lite con conseguente assorbimento dei motivi di appello principale proposti da []

A tal fine deve prendersi atto della soccombenza di questi ultimi nei confronti di [] []

La liquidazione delle spese, in ragione rispettivamente per ogni grado di giudizio dei parametri e criteri di cui al D.M. 127/2004 (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23318 del 18/12/2012) al D.M. 55/2014 e tenuto conto dell'attività in concreto prestata, è effettuata come da prospetto che segue:

Primo grado	D.M. 127/2004
	Liquidato (misura media)
diritti	€ 742,00
onorari	€ 362,50
spese generali	€ 165,68
spese	€ 0,00
spese escluse (art. 15 D.P.R. 633/1972)	€ 95,00
totale (esclusi oneri previdenziali e fiscali)	€ 1.365,18

Appello		D.M. 55/2014	
scaglione		fino a € 5.200,00	
fasc	valore medio	aum./rid.	Liquidato
di studio	€ 405,00	0%	€ 405,00
introduttiva	€ 405,00	0%	€ 405,00
istruttoria-trattazione	€ 810,00	0%	€ 0,00
decisionale	€ 810,00	0%	€ 810,00
rimborso spese forfetarie			€ 243,00
spese			€ 0,00
spese escluse (art. 15 D.P.R. 633/1972)			€ 127,50
totale (esclusi oneri previdenziali e fiscali)			€ 1.990,50

Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. la diversa intensità dell'interesse nella causa di []

[] interesse di gran lunga prevalente per []

giustifica una ripartizione delle spese di lite nella misura del 90% a carico del primo e del 10% a carico del secondo.

Invece nel rapporto processuale [] deve evidenziarsi che se è vero che la domanda di [] si è rilevata infondata nei



confronti di [] è anche vero che quest'ultima ha resistito in giudizio con argomentazioni assolutamente non corrispondenti a diritto dando dunque causa al protrarsi del giudizio. Il riferimento è all'adesione delle argomentazioni del Giudice di Pace in ordine all'inammissibilità della domanda e all'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Come è noto la regolamentazione delle spese di lite, lungi dall'essere un sistema sanzionatorio, risponde all'elementare esigenza di stabilire una volta definito un processo su quale delle parti in causa debba ricadere il costo di tale processo. A tal fine occorre dunque verificare quale delle parti abbia con il proprio comportamento causato il processo o fatto in modo che lo stesso si protrasse inutilmente in attività ulteriori rispetto a quella essenziale. Quando si verifica, come nel caso di specie, che entrambe le parti hanno dato causa al processo o al loro protrarsi si possono ritenere integrati i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ossia quelle "gravi ed eccezionali ragioni" che secondo la versione dell'art. 92 c.p.c. applicabile *ratione temporis* consentono la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sugli appelli principali e sull'appello incidentale avverso la sentenza n. 79/12 depositata dal Giudice di Pace di Urbino in data 24/04/2012, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così provvede:

- A) accoglie l'appello incidentale proposto da [] e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- 1) accerta la responsabilità [] per il fatto illecito contestato;
 - 2) condanna [] al pagamento, in favore di [] della somma di € 3.000,00 già comprensiva di interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'illecito fino alla data della presente;
 - 3) respinge la domanda di [] nei confronti di []
[]
- B) condanna [] al pagamento, in favore di [], delle spese di lite complessivamente liquidate, come da prospetto in motivazione, in € 1.228,66 per il primo grado ed in € 1.791,45 per il presente grado, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge;
- C) condanna [] al pagamento, in favore di [] delle spese di lite complessivamente liquidate, come da prospetto in motivazione, in € 136,52 per il primo grado ed in € 199,05 per il presente grado, oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge;
- D) compensa integralmente le spese nel rapporto processuale tra [] e []



Urbino, 30/03/2016

Il Giudice
dott. Egidio de Leone

